

TITOLO II

Delle successioni legittime (1).

(1) V. art. 42^a Cost.

565. CATEGORIE DEI SUCCESSIBILI (1)

(2). - Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato [586], nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

(1) Articolo e rubrica così sostituiti ad opera dell'art. 183 l. dir. fam.

(2) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo « nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli art. 3 e 30 terzo comma Cost. » (Corte cost., sent. 4 luglio 1979, n. 55), nonché « nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore. » (Corte cost. sent. 12 aprile 1990, n. 184). V., inoltre, Corte cost. sent. 26 maggio 1989, n. 310 e sent. 23 novembre 2000, n. 532.

CAPO I

Della successione dei parenti (1).

(1) L'intitolazione è stata così sostituita ad opera dell'art. 184 l. dir. fam., disposizione con la quale sono stati anche unificati i capi I e II (quest'ultimo aveva per oggetto la successione dei figli naturali e dei loro parenti) e modificata di conseguenza la numerazione dei capi successivi.

566. SUCCESSIONE DEI FIGLI LEGITTIMI E NATURALI (1). - Al padre ed alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti uguali.

Si applica il terzo comma dell'articolo 537.

(1) Articolo e rubrica così sostituiti ad opera dell'art. 185 l. dir. fam.

567. SUCCESSIONE DEI FIGLI LEGITTIMI E ADOTTIVI. - Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati [280 ss.] e gli adottivi [291 ss.].

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante [300²].

568. SUCCESSIONE DEI GENITORI. - A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467 ss.], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

569. SUCCESSIONE DEGLI ASCENDENTI. - A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti [467 ss.], succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado [76], l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [75].

570. SUCCESSIONE DEI FRATELLI E DELLE SORELLE. - A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani (1).

(1) V. Corte cost., 12 maggio 1977, n. 76.

571. CONCORSO DI GENITORI O ASCENDENTI CON FRATELLI E SORELLE (1). - Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono [463] o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo deter-

minato dall'articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.

(1) Articolo così sostituito ad opera dell'art. 186 l. dir. fam.

572. SUCCESSIONE DI ALTRI PARENTI. - Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi [76], senza distinzione di linea [75].

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [77].

573. SUCCESSIONE DEI FIGLI NATURALI. - Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali [577-578-579] si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata [250 ss., 269], salvo quanto è disposto dall'articolo 580.

574-576. (1).

(1) Articoli abrogati ad opera dell'art. 187, l. dir. fam. Gli articoli erano così formulati: « 574. Concorso di figli naturali e legittimi. - I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredità. - I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.

575. Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore. - Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.

576. Successione dei soli figli naturali. - In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità ».

577. (1).

(1) Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo « per contrasto con l'art. 30, terzo comma, Cost. » (Corte cost., sent. 14 aprile 1969, n. 79); l'articolo era così formulato: « Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato

del suo genitore. - Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.

578. SUCCESSIONE DEI GENITORI AL FIGLIO NATURALE. - Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto [258] o del quale è stato dichiarato figlio [269 ss.].

Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio [280 ss.], l'altro è escluso dalla successione.

579. CONCORSO DEL CONIUGE E DEI GENITORI. - Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l'eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori.

580. DIRITTI DEI FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI (1). - Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta [594].

I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari (2).

(1) Articolo e rubrica così sostituiti ad opera dell'art. 188 l. dir. fam.

(2) V. art. 237 l. dir. fam.

CAPO II

Della successione del coniuge (1).

(1) V. nota sub Capo I, Titolo II, Libro II. Nel caso di divorzio, ove deceda l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico v. art. 9 bisl. 1° dicembre 1970, n. 898, in *Matrimonio, C.*

581. CONCORSO DEL CONIUGE CON I FIGLI (1). - Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

(1) Articolo e rubrica così sostituiti ad opera dell'art. 189 l. dir. fam.

582. CONCORSO DEL CONIUGE CON ASCENDENTI LEGITTIMI, FRATELLI E SORELLE (1). - Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità (2).

(1) Articolo e rubrica così sostituiti ad opera dell'art. 190 l. dir. fam.

(2) V. Corte cost. sent. 26 maggio 1989, n. 310.

583. SUCCESSIONE DEL SOLO CONIUGE (1). - In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.

(1) Articolo e rubrica così sostituiti ad opera dell'art. 191 l. dir. fam.

584. SUCCESSIONE DEL CONIUGE PUTATIVO (1). - Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede [128] spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540:

Egli è però escluso dalla successione quando la persona della cui eredità si

TITOLO III - Delle successioni testamentarie

tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

(1) *Articolo così sostituito ad opera dell'art. 192 l. dir. fam.*

585. SUCCESSIONE DEL CONIUGE SEPARATO (1). - Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione [154²] con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato [548].

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione [154²] con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548.

(1) *Articolo e rubrica così sostituiti ad opera dell'art. 193 l. dir. fam.*

CAPO III

Della successione dello Stato (1) (2).

(1) *V. nota sub Capo I, Titolo II, Libro II.*

(2) *V. art. 42¹ Cost.*

586. ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DELLO STATO. - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato [565]. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione [459] e non può farsi luogo a rinuncia [519 ss.].

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (1).

(1) *V. nota sub art. 570.*
